

(N. 2609)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2696)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1952

Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione
di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in virtù del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.

Art. 2.

La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950-51, derivante

al « Fondo pensioni e sussidi » in dipendenza dell'attuazione della presente legge, è compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.

La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951-52, è compensata con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.